

Un quesito sulle metodiche di dimostrazione del superamento livelli tabellari

Domanda: Per dimostrare il superamento penalmente rilevante dei livelli tabellari di uno scarico sono sempre e comunque necessari il prelievo e l'analisi dei campioni delle acque reflue?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): a nostro avviso, no. Beninteso, il sistema dei prelievi e delle successive analisi di laboratorio resta sempre la metodica principale e consigliabile per attestare il superamento dei livelli tabellari in uno scarico a fini sanzionatori (soprattutto penali). Ma a ben guardare nel sistema delle sanzioni della parte terza del D.lgs n. 152/06 (come del resto nella pregressa regola del D.lgs n. 152/99 ed ancora prima nella legge n. 319/76...) non c'è scritto da nessuna parte che per raggiungere la dimostrazione in questione si deve ricorrere solo ai prelievi/analisi e che l'omissione di tale metodica rende nulla la dimostrazione stessa. La norma pretende che venga dimostrato il superamento tabellare a fini sanzionatori, non le analisi... Il che è formalmente e sostanzialmente cosa ben diversa.

Dunque laddove un organo di polizia giudiziaria ambientale non ha la possibilità di poter contare immediatamente sulla presenza di un tecnico ARPA per procedere a tali prelievi, certamente potrà dimostrare l'eventuale superamento con altri sistemi logico-induttivi se la evidenza e la chiara natura dell'inquinamento e del nesso causale con uno specifico scarico lo consentono (ad esempio in caso di allevamenti zootecnici, frantoi, mattatoi...). In tal senso storicamente si è pronunciata anche la Corte di Cassazione.¹

¹ Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"**- di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni - 2011 - www.dirittoambientaledizioni.net): " (...) Va sottolineato che le violazioni penali ed amministrative alla parte terza del decreto 152/2006 non sono violazioni di inquinamento sostanziale, tanto è vero che i prelievi non si attuano sul corso d'acqua ricettore ed inquinato, ma sono violazioni formali connesse alla sola ed eventuale violazione tabellare. Per dimostrare questo dato, e cioè che uno o più parametri tabellari sono stati superati, come prassi diffusa e come logica si ricorre ai prelievi ed alle analisi. Ma nessuna norma prescrive che in sede penale la prova del superamento tabellare debba essere obbligatoriamente fornita con il sistema esclusivo dei prelievi/analisi, e questo anche in ossequio al principio della non tassatività delle prove nel campo penale. Dunque è ammissibile ogni altra forma probatoria, anche logico-induttiva, che prescindendo dal prelievo/analisi riesca a dimostrare in modo inequivocabile che tale superamento vi è oggettivamente stato. Già dal tempo della legge-Merli la Cassazione aveva avallato questo principio: "La struttura della contravvenzione di cui all'art. 21 della legge 10/5/76 n. 319 non esige affatto che il superamento dei limiti tabellari di accettabilità degli scarichi venga provato con il metodo esclusivo del campionamento e della verifica dei risultati delle analisi ed è quindi legittimo trarre da nozioni di comune esperienza, come tali non abbisognavoli di conferma attraverso le analisi, o da altri dati di prova generica, il convincimento dell'esistenza del reato" (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 20/12/94, n. 1147 Pres. Tridico - Rel. Grassi).

Dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/99 la giurisprudenza è rimasta invariata: "Qualora manchino analisi validamente eseguite, in applicazione del principio del libero convincimento è possibile che il Giudice pervenga alla conclusione che vi è stato superamento dei limiti; è necessario però un accertamento particolarmente rigoroso, attraverso un congruo esame delle specifiche caratteristiche inquinanti peculiari all'impianto, delle

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Altrimenti – di fatto – in tutti quei casi ove l'operatore di PG non può contare sull'immediata materializzazione del tecnico ARPA in loco (magari in flagranza di reato) sarebbe impossibile giungere ad una prova in ordine a tali superamenti tabellari quando il fatto è visivamente evidente.² Medesimo sistema logico-induttivo, peraltro, può essere utilizzato per accertare smaltimenti di liquami come rifiuti liquidi di acque reflue in vasca senza documentazione comprovante il regolare avvio allo smaltimento o al recupero. Si pensi, ad esempio, in cicli produttivi come frantoi o allevamenti entro i quali un semplice calcolo tra i regimi produttivi realmente attuati ed il riscontro documentale con fatture, bolle e budget (anche entrata/uscita materie prime e merci varie) consente di ricostruire a posteriori il flusso minimo di liquami residuali prodotti per un arco temporale; l'azienda opera in regime amministrativo controllato e dunque ha l'onere di dimostrare documentalmente (registri + formulari + attestazioni smaltimento/recupero) il corretto avvio dei rifiuti liquidi verso gli esiti finali. In difetto, i rifiuti in questione si intendono smaltiti illegalmente in area e con metodi ignoti nell'arco temporale oggetto della verifica.

concrete modalità dell'episodio di sversamento e delle componenti chimiche e fisiche confluenti nel refluo" (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza dell' 11 ottobre 1999, n. 11542 - Conti).

Ed ancora il principio è rimasto inalterato dopo l'entrata in vigore del nuovo D. Lgs. n. 152/2006; al riguardo si veda la già citata sentenza della Cassazione del 15 novembre 2006, n. 37575 per cui: "La natura dei reflui e/o dei rifiuti non deve necessariamente essere accertata attraverso prelevamento di campioni e analisi di essi. Il Giudice di merito può pervenire alla loro identificazione anche attraverso altri elementi di prova specifica, a condizione che motivi a riguardo in maniera congrua, giuridicamente corretta e logica." (...).

² Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"**- sopra citato " (...) Questo principio facilita enormemente l'operatività degli organi di P.G. che non hanno la possibilità al momento degli accertamenti di ricorrere ai prelievi. Ad esempio, per un insediamento di allevamento intensivo di suini che scarica in un fiume i propri reflui zootecnici senza alcuna forma di depurazione preventiva, appare logico in via induttiva che il parametro "ammoniaca" è in tal caso inevitabilmente e largamente superato a livello tabellare per comune scienza ed esperienza. In tal caso risulterà preziosa a livello probatorio tutta la verbalizzazione scritta e fotografica molto dettagliata che dimostri come dal rilevante insediamento ove erano presenti molti capi di allevamento il liquame veniva canalizzato fino al corpo ricettore senza alcuna forma di trattamento. Analogo discorso per aziende per le quali siano note e chiare le composizioni dei reflui di scarico; si pensi ad un mattatoio, ai frantoi oleari, alle concerie, e ad ogni altro insediamento che veda parametri palesemente e chiaramente superati appunto in via logico-induttiva con le sole verbalizzazioni di accertamento dei luoghi e delle dinamiche rilevate. (...)"

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretese di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.